

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Deroga all'articolo 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per quanto riguarda l'accesso a facoltà universitarie delle alunne licenziate dalla scuola « Alessandro Manzoni » di Milano

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La scuola civica Manzoni fu istituita a Milano nell'anno 1861, con lo scopo di soddisfare in maniera adeguata alle necessità culturali della donna, integrando con maggiori nozioni la tradizionale educazione elementare e familiare.

Già dall'inizio la caratteristica precipua dei programmi della scuola apparve data dal numero e dalle varietà delle materie; la quale caratteristica assieme col rigore degli studi e la dedizione dei docenti e dei presidi contribuì ben presto a conferire all'istituto un'impronta di serietà ed una fama nazionale. In armonia coi più elevati indirizzi didattici dei tempi, alla fine del secolo scorso, venne introdotto lo studio del latino.

Successivamente fu stabilito, con grande spirito innovatore, lo studio delle lingue straniere, francese, inglese e tedesco, con corsi approfonditi ed integrati mediante la conversazione. Alle materie basilari furono, altresì, aggiunti storia dell'arte ed elementi di diritto. È stato, da ultimo, istituito un corso di educazione sessuale.

Le materie d'insegnamento oggi sono pertanto:

religione;
lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura latina;
due lingue straniere integrate dalla conversazione in lingua straniera per opera di insegnanti delle rispettive nazionalità (a scelta tra lingua e letteratura francese, inglese, tedesca);
storia;
psicologia e storia della filosofia;
scienze (geografia, botanica, zoologia, chimica, mineralogia, geografia astronomica, geologia);
matematica e fisica;
storia dell'arte;
diritto;
educazione fisica.

2. — Nell'insieme i corsi della civica scuola superiore A. Manzoni di Milano presentano un valore paragonabile, pur tenendo conto delle dovute differenze, a quello dei licei, classico e scientifico.

La scuola Manzoni, infatti, da una parte mantiene vivo il legame con la tradizione degli studi classici, mediante un approfondito studio delle lettere italiane e latine, pur senza aver accolto l'insegnamento delle lettere greche. D'altra parte, più ampia che nelle altre scuole pubbliche italiane di pari grado è la parte dedicata alle lingue straniere, e ciò risponde alle esigenze di una formazione nuova, aperta agli incontri delle culture ed ai rapporti fra i popoli.

L'importanza ed il valore della preparazione ricevuta dalle allieve della scuola Manzoni, risulta dalla semplice osservazione analitica dei programmi delle singole materie d'insegnamento, da cui è provato che i contenuti ed i livelli sono perfettamente adeguati all'importanza della scuola media superiore, come contemplati nel nostro ordinamento.

3. — Una volta riconosciuto l'elevato valore culturale della preparazione, data alle allieve della civica scuola professionale A. Manzoni, si rende necessario riproporre su basi nuove il problema del loro accesso all'Università per la prosecuzione negli studi ed il completamento della formazione professionale.

Già con l'articolo 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, il diploma di lingue e letterature straniere, rilasciato dalla scuola Manzoni è stato riconosciuto, quale titolo valido ai fini dell'iscrizione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le seguenti Facoltà di magistero:

Università commerciale L. Bocconi di Milano;

Università cattolica del S. Cuore di Milano;

Istituto di lingue orientali di Napoli;

Istituto Ca' Foscari di Venezia.

Successivamente è stato consentito l'accesso pure alla Facoltà di magistero (corso di lingue e letterature straniere) dell'Università di Padova, con sede distaccata in Verona.

Di fatto, però, tali possibilità di prosecuzione degli studi, previste dalla legisla-

zione vigente, sono venute a diminuire, in quanto con l'anno accademico in corso 1968-69 sono state chiuse le iscrizioni alla Facoltà di magistero dell'Università commerciale L. Bocconi di Milano. In ispecie si pone anche il problema di dispendiosi trasferimenti ad altre sedi per le alunne meno abbienti che intendessero proseguire i loro studi fino al conseguimento della laurea, senza frequentare i corsi dell'Università cattolica di Milano.

Questa circostanza offre lo spunto per considerazioni di ordine più generale, in rapporto agli attuali orientamenti in materia di studi superiori. L'articolo 15 del regio decreto legge n. 1071 del 1935, sopra ricordato, risente ancora di una concezione scolastica in cui al liceo classico è conferita una preminenza assoluta nell'ordine della formazione pre-universitaria.

Ora, il primato del liceo classico è stato posto in crisi già dalla legge 25 luglio 1966, n. 602, con cui venne riconosciuto il diritto di accesso alle facoltà universitarie, sia pure con limiti e condizioni, anche ai diplomati degli istituti magistrali e tecnici. E lo stesso indirizzo trova una più ampia conferma, per ora in sede *de jure condendo*, nel disegno di legge del Governo n. 612, della corrente legislatura, ove è previsto: « Coloro che sono in possesso del diploma conseguito in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado possono iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria ».

In questo quadro appare come un'assurda disparità il fatto che attualmente alle diplomate della scuola Manzoni l'accesso agli studi superiori sia consentito, in via di diritto e di fatto, secondo misure quanto mai inferiori in rapporto a quanto stabilito in favore dei diplomati di scuole, i cui programmi risultano assai più modesti sotto il profilo del contenuto culturale e della formazione umana in generale. È verosimile che la sperequazione sia dovuta al fatto che non esiste, tra gli istituti statali, una scuola corrispondente al corso di lingue e letterature straniere tenuto presso

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la civica scuola Manzoni di Milano, la cui attuazione deriva da un'iniziativa locale.

Ma una simile circostanza, se pure fosse motivo sufficiente per spiegare una contingente trascuratezza non varrebbe certo a legittimare un'esplicita disparità di trattamento, una volta riconosciuto agli enti pubblici il diritto di istituire scuole ed istituti di istruzione e di educazione, per i quali può richiedersi, sia pure con le condizioni da stabilirsi per legge, una sostanziale parità di trattamento con le scuole istituite ad opera dello Stato (articolo 33 della Costituzione). A proposito, appare dalla lette-

ra della Costituzione che se spetta allo Stato dettare « le norme generali sull'istruzione », ciò non esclude che nel rispetto di tali norme generali siano consentite — anche ai fini del riconoscimento — una certa libertà d'iniziativa nell'articolazione dei programmi di studio, specie quando ciò risponde a reali esigenze del mondo contemporaneo ed avvenga secondo criteri di provata serietà. Ora, nessuno potrebbe fondatamente negare che simili requisiti siano stati ognora rispettati dalla benemerita scuola culturale femminile, promossa oltre cento anni fa dal comune di Milano.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A parziale deroga dell'articolo 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, alle alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato l'esame di licenza della civica scuola femminile « Alessandro Manzoni » di Milano, è consentito l'accesso alle seguenti facoltà universitarie:

- 1) giurisprudenza;
- 2) scienze politiche;
- 3) scienze economiche e commerciali, scienze economiche e bancarie;
- 4) lettere e filosofia, per i corsi di lettere moderne, lingue e letterature straniere; storia e filosofia;
- 5) medicina e chirurgia;
- 6) scienze matematiche, fisiche e naturali;
- 7) agraria;
- 8) magistero;
- 9) sociologia.

Il Governo è delegato ad emanare provvedimenti aventi forza di legge per coordinare quanto disposto al comma precedente con le norme oggi vigenti in materia di istruzione superiore.